CAMERA DEI DEPUTATI N. 5631

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NUCCIO CARRARA, LOSURDO, ALOI, CARUSO, FINO, FRANZ, LO PRESTI

Disposizioni in materia di usi civici

Presentata il 2 febbraio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli usi civici, riconducibili ad una tradizione pluriseco-lare, consistono nel diritto dei cittadini di un comune o di una frazione di fruire di terreni a destinazione agricola per pascere e abbeverare il proprio bestiame, seminare, fare legna, eccetera, a prescindere dal fatto che gli stessi terreni appartengano al comune o ad altro proprietario. Proprio per questo essi sono un istituto ritenuto da molti ormai superato in una società non più prevalentemente agricola ed anzi altamente industrializzata come è oggi quella italiana, anche se va loro riconosciuto il merito di avere contribuito alla salvaguardia del nostro territorio ed alla sua preservazione dal degrado ambientale.

Se non si vuole pensare, quindi, ad una semplicistica soppressione degli usi civici, occorre indubbiamente porre rimedio con urgenza a quelle situazioni, divenute ormai irreversibili, che si sono venute a determinare per le profonde trasformazioni avvenute sul territorio.

Il principale punto di riferimento, a tutt'oggi, per affrontare le problematiche inerenti il riordino degli usi civici rimane ancora la legge 16 giugno 1927, n. 1766, che ha ormai ampiamente dimostrato di non essere più capace di risolvere tempestivamente ed equamente i problemi sorti dalla profonda trasformazione della società e dalle conseguenti trasformazioni avvenute sul territorio. In qualche caso interi quartieri sono sorti laddove un tempo i contadini portavano al pascolo il proprio bestiame, seminavano o raccoglievano la legna. Eppure a tutt'oggi su quelle aree formalmente resta in vigore l'uso civico. Da qui la necessità di una norma che

innanzitutto acceleri e completi le procedure di sanatoria edilizia che si trascinano infruttuosamente da anni senza essere essere state portate a compimento o che, laddove siano state ultimate, non prevedono il pieno possesso, da parte dei proprietari dei fabbricati, delle aree su cui sorgono gli stessi fabbricati.

La presente proposta di legge si propone quindi di individuare quelle aree sulle quali è cessato di fatto l'uso civico e non può più ragionevolmente essere ripristinato.

L'articolo 1 dispone, con effetto immediato, la soppressione degli usi civici sulle superfici su cui sono sorti fabbricati che siano stati sanati o per i quali sia in corso la sanatoria, con relative aree di pertinenza, e nelle aree edificate ed individuate come edificabili dagli strumenti urbanistici in vigore.

L'articolo 2 indica le aree sulle quali può essere soppresso l'uso civico e demanda al presidente della regione territorialmente competente il compito di emanare il relativo provvedimento.

L'articolo 3 prevede che gli usi civici non possano essere soppressi nelle aree boschive.

L'articolo 4 affronta il problema delle occupazioni illegittime su terre eventualmente liberate dall'uso civico e stabilisce le condizioni perché i fondi occupati possano essere alienati a vantaggio degli occupatori. Questi dovranno chiedere di acquistare il terreno occupato entro novanta giorni dalla data di soppressione degli usi civici, dovranno dimostrare di occupare i terreni da almeno dieci anni e di avervi apportato delle sostanziali migliorie.

Con l'articolo 5 e l'articolo 6 sono sostanzialmente trasferite ai comuni le competenze dei commissari per la liquidazione degli usi civici.

L'articolo 7 stabilisce che le regioni disciplineranno, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, la materia degli usi civici.

L'articolo 8, infine, reca disposizioni sulla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli usi civici sono soppressi con effetto immediato:

a) sulle superfici su cui insistono i fabbricati che hanno fruito delle sanatorie edilizie, anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se le stesse sono ancora in corso di definizione;

b) sulle aree di pertinenza dei fabbricati di cui alla lettera *a)*, per una superficie non superiore a tre volte quella dei fabbricati stessi;

c) sulle aree già edificate ed individuate come aree edificabili dagli strumenti urbanistici dei comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, nelle terre di proprietà degli stessi, provvedono ad alienare, su domanda degli interessati, le aree di cui al comma 1. Delle alienazioni è data comunicazione al presidente della regione e al Ministro per le politiche agricole.

ART. 2.

1. Gli usi civici possono essere soppressi, su proposta degli enti interessati, su quelle aree dove, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato esercitato il diritto di promiscuo godimento da almeno dieci anni.

2. Il provvedimento di soppressione degli usi civici è adottato dal presidente della regione, o dall'assessore delegato, che informa il Ministro per le politiche agricole.

3. Le proposte di soppressione degli usi civici devono essere inoltrate contestualmente al presidente della regione territorialmente interessata ed al Ministero per le

politiche agricole entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni, se ne ricorrono le condizioni, è adottato il provvedimento di cui al comma 2.

ART. 3.

1. Gli usi civici non possono essere soppressi nelle aree boschive che non siano altamente deteriorate, ed in quelle che interrompano la continuità dei terreni.

ART. 4.

1. Le terre non più di uso civico per gli effetti dell'articolo 2, occupate anche illegittimamente e senza il pagamento del corrispettivo canone enfiteutico, possono essere alienate a vantaggio degli occupatori purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l'occupazione duri da almeno dieci anni;

b) che al fondo siano stati apportati sostanziali miglioramenti;

c) che sia soddisfatto il pagamento del canone enfiteutico degli ultimi dieci anni.

2. La domanda di acquisto deve essere inoltrata agli enti proprietari entro i novanta giorni successivi alla data di soppressione degli usi civici.

3. Nel caso di mancata alienazione le terre sono restituite all'ente proprietario.

ART. 5.

1. Le competenze in ordine all'accertamento dei requisiti di legittimazione e di alienazione dei terreni su cui gravano gli usi civici sono trasferite ai comuni che si avvalgono dei propri uffici tecnici o di tecnici appositamente incaricati.

2. Il valore dei terreni da alienare è determinato dall'ufficio tecnico erariale.

ART. 6.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad accertare le occupazioni illegittime realizzate sulle terre di uso civico.

2. I sindaci, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di cui al comma 1, provvedono con proprie ordinanze ad effettuare il ripristino dell'uso civico sulle aree non legittimabili e non alienabili.

3. In caso di inadempienza dei sindaci al disposto di cui al comma 2 il presidente della regione, o l'assessore delegato, nomina un *commissario ad acta* che provvede entro i sei mesi successivi al proprio insediamento agli adempimenti previsti dal medesimo comma 2.

ART. 7.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a regolamentare, con propri provvedimenti normativi, la materia concernente gli usi civici.

2. Le disposizioni della presente legge conservano la loro efficacia fino alla emanazione delle norme regionali di cui al comma 1.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5631
Lire 500